



TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 915

Modifica all'ordine del giorno della riunione

L'ordine del giorno e' stabilito a norma dell'articolo 908. La variazione dell'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno puo' essere proposta anche dai singoli delegati. L'assemblea, chiamata a decidere su tale proposta, passa alla votazione dopo l'intervento del proponente e delle eventuali dichiarazioni di voto dei delegati. Per inserire argomenti che non sono all'ordine del giorno e' sufficiente la richiesta di un quinto dei delegati presenti; per il COCER anche di una sezione di Forza armata o Corpo armato. Le richieste di cui ai commi 2 e 3 devono essere avanzate all'inizio della seduta o prima del passaggio ad altro argomento.

Versione in vigore dal 18 giugno 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	IX — Esercizio dei diritti
Capo	I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati
Sezione	VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-915-modifica-all-ordine-del-giorno-della-riunione/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it